



---

Corte IV  
D-2246/2015

## **Sentenza del 15 dicembre 2017**

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
François Badoud, Daniela Brüscheiler,  
cancelliera Sebastiana Bosshardt.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nato il (...), alias  
B. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Siria,  
patrocinato dall'avv. Jürg Walker,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (senza allontanamento);  
decisione della SEM del 10 marzo 2015 / N (...).

**Fatti:****A.**

A.\_\_\_\_\_, cittadino siriano di etnia curda e religione musulmana, con ultimo domicilio ad al-Qahtaniyah (arabo) rispettivamente Tirbespî (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Heseke (curdo), è entrato in Svizzera ed ha presentato domanda d'asilo in data 16 luglio 2012 congiuntamente ai genitori, ai due fratelli C.\_\_\_\_\_, D.\_\_\_\_\_ e alle due sorelle E.\_\_\_\_\_ e F.\_\_\_\_\_ (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 3 agosto 2012 [di seguito: verbale 1], pag. 2 segg.).

**A.a** Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere innanzitutto espatriato a causa della guerra in Siria e della mancanza di sicurezza (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 15 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2], Q45, pag. 5). In secondo luogo, egli avrebbe allegato di essere ricercato al suo domicilio dalle autorità siriane (cfr. verbale 1, pag. 6), di aver partecipato a delle manifestazioni in qualità di simpatizzante del Partito curdo Yekiti (*Partiya Yekiti ya Kurd li Sûriyê*, Kurdish Yekiti Party in Syria, PYKS; cfr. verbale 2, Q48-Q53, pag. 6 seg.) e di essere stato arrestato per un giorno (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, Q108, pag. 10). Infine, il richiedente ha indicato di essere stato minacciato dagli "Apochi" e dalla polizia per aver montato la guardia nel quartiere insieme al fratello e ad altri giovani (cfr. verbale 2, Q45, pag. 5, Q59-Q60, pag. 6, Q74, pag. 8).

**B.**

La domanda d'asilo del fratello D.\_\_\_\_\_ è stata respinta con decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 18 luglio 2014 contro la quale egli è insorto con ricorso il 18 agosto 2014 (numero di ruolo: D-4607/2014).

**C.**

Con decisione del 10 marzo 2015, notificata al richiedente l'11 marzo 2015 (cfr. atto A23/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, pronunciato contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera, ammettendolo tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria.

In medesima data i genitori con le due sorelle, nonché il fratello C.\_\_\_\_\_ hanno fatto oggetto di decisioni separate.

**D.**

In data 10 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 aprile 2015) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e la conferma dell'ammissione provvisoria in caso di respingimento del ricorso. Altresì ha presentato istanza di svolgimento del procedimento in lingua tedesca, di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio, con protestate spese e ripetibili.

I genitori con le due sorelle ed il fratello C. \_\_\_\_\_ sono ugualmente insorti in medesima data contro le decisioni della SEM (numeri di ruolo: D-2240/2015 rispettivamente D-2243/2015).

**E.**

In data 20 aprile 2015 l'insorgente ha inoltrato al Tribunale un'attestazione del Partito curdo Yekiti (*Partiya Yekiti ya Kurd li Sûriyê*, Kurdish Yekiti Party in Syria, PYKS), sezione Svizzera, la quale indicherebbe che il ricorrente, il padre G. \_\_\_\_\_ ed il fratello C. \_\_\_\_\_ sarebbero candidati a diventare membri del partito (doc. 1).

**F.**

Lo scritto del ricorrente del 22 aprile 2015 al quale ha allegato le decisioni di accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi di aprile-giugno 2015 (doc. 2) a dimostrazione della sua indigenza, e un'e-mail ricevuta dall'Ambasciata svizzera a Bucarest (Romania; doc. 3) inerente ai documenti d'identità dell'insorgente e dei suoi familiari sequestrati dalle autorità rumene allo zio del ricorrente.

**G.**

Con decisione incidentale del 17 novembre 2015 il Tribunale ha respinto le istanze di svolgimento del procedimento in lingua tedesca, di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ed ha nel contempo invitato il ricorrente a versare, entro il 2 dicembre 2015, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

**H.**

In data 23 novembre 2015 l'insorgente ha tempestivamente versato il succitato anticipo.

**I.**

Con scritto del 2 dicembre 2015, il rappresentante del ricorrente ha richiesto una proroga del termine di pagamento ed ha informato il Tribunale che il ricorrente ed i fratelli C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_ avrebbero ricevuto un ordine di marcia per il servizio militare ("Marschbefehl", doc. 4) e sarebbero nel frattempo ricercati per non essersi presentati ("Suchbefehl", doc. 5). Tali documenti sono stati inoltrati con la rispettiva traduzione in tedesco.

**J.**

Con ordinanza dell'11 dicembre 2015, il Tribunale ha constatato il tempestivo pagamento dell'anticipo spese dichiarando dunque senza oggetto la richiesta di proroga del termine di pagamento ed ha trasmesso alla SEM copia del ricorso, degli scritti del 20 aprile 2015, del 22 aprile 2015 e del 2 dicembre 2015 ed i relativi allegati, invitandola a presentare le sue osservazioni.

**K.**

In data 21 dicembre 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella quale ha rinviato ai propri considerandi e proposto la reiezione del gravame.

**L.**

L'insorgente, con replica del 15 febbraio 2016, ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso.

**M.**

Con duplice del 15 marzo 2016 la SEM ha nuovamente rinviato ai considerandi della decisione impugnata e postulato il respingimento del gravame.

**N.**

In data 21 aprile 2016 il ricorrente ha reiterato la richiesta di concessione dell'asilo in Svizzera.

**O.**

Con scritto del 18 maggio 2016, trasmesso all'insorgente per conoscenza, la SEM non ha aggiunto ulteriori osservazioni, limitandosi a postulare ulteriormente il respingimento del ricorso.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

## **Diritto:**

### **1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **2.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ineadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **3.**

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 10 marzo 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il non riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della domanda d'asilo.

#### 4.

**4.1** Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha innanzitutto notificato la decisione in italiano rilevando che ciò sarebbe conforme all'art. 16 cpv. 2 LAsi. In secondo luogo, le allegazioni dell'interessato sarebbero contraddittorie e pertanto inverosimili. Egli avrebbe dapprima dichiarato che le autorità si recavano sempre al suo domicilio salvo poi omettere questo fatto nel corso della seconda audizione. Per di più, durante l'audizione sulle generalità non avrebbe accennato ai problemi avuti con gli apochi, mentre in un secondo tempo essi sarebbero divenuti i principali motivi d'asilo. Infine, egli avrebbe in un primo tempo allegato di non aver mai svolto attività politica per poi indicare di essere un simpatizzante del Partito curdo Yekiti (PYKS). In seguito la SEM ha reputato irrilevanti gli ulteriori motivi d'asilo dell'interessato. Invero la situazione di guerra presente in Siria e l'assenza di sicurezza non sarebbero dettate da una volontà di perseguire una persona in particolare per uno dei motivi dell'art. 3 LAsi. Pure irrilevante sarebbe l'arresto di un giorno subito dal richiedente nel corso di una manifestazione. Esso infatti sarebbe da ascrivere alla situazione di guerra. Infine, la SEM reputa che malgrado l'appartenenza del richiedente all'etnia curda non potrebbero essere ritenute delle repressioni da parte dello Stato che rendano impossibile condurre un'esistenza degna di un essere umano. Di conseguenza, la SEM ha respinto la domanda d'asilo del richiedente e pronunciato l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera, ritenendo tuttavia non attualmente ragionevolmente esigibile l'esecuzione del medesimo.

**4.2** Con ricorso, l'insorgente richiede innanzitutto lo svolgimento del procedimento in lingua tedesca poiché lo zio agente quale interprete con il rappresentante comprenderebbe tale lingua ed inoltre nessun atto importante, all'infuori della decisione impugnata, sarebbe stato redatto in italiano. In secondo luogo, egli postula la cassazione della decisione impugnata per violazione del diritto di essere sentito. La SEM avrebbe infatti ottemperato alla richiesta di visione atti depositata il 21 agosto 2013 unicamente cinque giorni prima della notificazione della querelata decisione e ciò malgrado da gennaio 2014 non fossero più state necessarie misure d'istruzione. Per quel che riguarda invece il merito, l'insorgente contesta le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore. Dato il carattere sommario dell'audizione sulle generalità le dichiarazioni potrebbero essere utilizzate solamente se molto chiare e le contraddizioni potrebbero essere ritenute unicamente qualora risultino diametralmente divergenti. Nel caso di specie, la mancata menzione nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo da parte dell'insorgente dei problemi avuti con le autorità sarebbe dovuta ad un malinteso. Il ricorrente sarebbe stato infatti ricercato, tuttavia non si trovava già più a casa,

dunque questi episodi gli sarebbero semplicemente stati raccontati. In seguito, l'insorgente non avrebbe evocato l'aver effettuato la guardia all'interno del quartiere in sede d'audizione sulle generalità in quanto gli sarebbe stato detto di esprimersi in maniera sintetica. Di conseguenza, le allegazioni effettuate in un primo tempo costituirebbero unicamente una versione accorciata dei suoi motivi d'asilo. Le medesime considerazioni varrebbero anche per quanto riguarda la risposta inizialmente negativa alla domanda di svolgimento di attività politiche, precisata in un secondo tempo dal ricorrente il quale avrebbe allegato di essere simpatizzante del PYKS. L'insorgente contesta in seguito l'irrelevanza dei suoi motivi d'asilo. Egli ritiene anzitutto di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future a causa della convocazione al servizio militare ricevuta dopo l'espatrio ed alla quale non si sarebbe presentato. In secondo luogo, l'arresto dell'interessato a seguito di una manifestazione sarebbe rilevante in materia d'asilo poiché egli sarebbe stato identificato quale oppositore al regime dalle autorità. Esse sarebbero inoltre venute a conoscenza della sua partenza e del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera a causa del sequestro avvenuto in Romania dei passaporti, delle carte d'identità e di altri documenti suoi e dei suoi familiari. Il ricorrente parte infatti dal presupposto che la Romania abbiano ritornato questi documenti alle autorità siriane. La situazione sarebbe poi ulteriormente aggravata dai contatti del richiedente con lo zio H. \_\_\_\_\_ (N [...]), riconosciuto quale rifugiato ed a beneficio dell'asilo in Svizzera. Infine, l'interessato effettuerebbe delle attività politiche in esilio per il PYKS ed a causa del suo passato sarebbe già sicuramente tenuto sotto controllo dai servizi di sicurezza siriani, per il che rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. In conclusione, all'insorgente andrebbe dunque riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo. In subordine, sarebbero adempite le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga.

### **4.3**

**4.3.1** Con scritto spontaneo, il ricorrente allega un'attestazione del Partito curdo Yekiti (doc. 1) che confermerebbe la sua candidatura – insieme a quella del fratello C. \_\_\_\_\_ e del padre G. \_\_\_\_\_ – a diventare membro del partito. Da agosto 2013 egli parteciperebbe molto attivamente alle riunioni di partito ed alle attività, tra cui le manifestazioni, a favore dei curdi siriani. Di conseguenza sarebbe sicuramente controllato dai servizi segreti siriani.

**4.3.2** Con scritto spontaneo successivo, l'interessato inoltra le decisioni di accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi di aprile-giugno 2015 (doc. 2) ed un'e-mail ricevuta dall'Ambasciata svizzera a Bucarest (Romania; doc. 3) dalla quale risulterebbe che la richiesta alle autorità rumene di restituire i documenti d'identità sequestrati allo zio del ricorrente sarebbe rimasta inevasa e la possibilità di ottenerli risulterebbe esigua. Vi sarebbe pertanto il rischio che questi vengano consegnati alla rappresentanza siriana.

**4.3.3** Con ulteriore scritto spontaneo, il ricorrente fornisce al Tribunale un ordine di marcia (doc. 4) ed un mandato di ricerca (doc. 5). Anche i fratelli C. \_\_\_\_\_ e D. \_\_\_\_\_ avrebbero ricevuto i medesimi documenti.

**4.4** Nel suo atto responsivo la SEM rileva che contrariamente all'attestazione del PYKS (doc. 1) – facente stato di attività politiche intense esercitate dal richiedente fin dal mese di agosto 2013 – nel corso dell'audizione del 15 gennaio 2014 il richiedente avrebbe sottaciuto la sua collaborazione con tale partito in Svizzera e la sua partecipazione ad una qualsiasi attività politica in esilio, malgrado gli fosse esplicitamente stato chiesto se avesse ulteriori motivi d'asilo. Per quanto attiene al mandato di ricerca (doc. 5), esso costituirebbe innanzitutto un documento interno alle autorità. In secondo luogo, il ricorrente avrebbe allegato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo di essere stato ufficialmente esonerato dal servizio militare mentre invece la madre avrebbe allegato che i figli sarebbero stati chiamati in servizio ed avrebbero dovuto iniziarlo a luglio 2012, ma che al momento dell'espatrio nel maggio/giugno 2012 non avrebbero ancora ricevuto la convocazione. Se il ricorrente fosse effettivamente già stato convocato il 1° maggio 2012, non sarebbe verosimile che non ne abbia assolutamente parlato nel corso delle rispettive audizioni, così come non sarebbe verosimile, data l'importanza di tali mezzi di prova, che fino all'emanazione della decisione il ricorrente non abbia mai informato la SEM dell'esistenza degli stessi e siano stati trasmessi unicamente nel novembre 2015. Ritenuta inoltre la facilità con cui si potrebbe procurarsi dei documenti in Siria, i due mezzi di prova allegati non avrebbero alcun valore probatorio.

**4.5** In sede di replica, l'insorgente osserva che l'autorità inferiore non si sarebbe espressa in merito al sequestro dei documenti d'identità e di altri documenti da parte delle autorità rumene. Poiché i documenti d'identità appartengono allo Stato emittente, le autorità rumene dovrebbero averli trasmessi alla rappresentanza siriana, ragione per cui le autorità siriane saprebbero dell'espatrio del ricorrente e dei famigliari. Nel caso in cui anche gli altri documenti siano stati trasmessi alle autorità siriane, le stesse

avrebbero la prova della persecuzione dell'interessato o di famigliari in Siria. Di conseguenza, sarebbero in pericolo in caso di ritorno. Il ricorrente sarebbe poi attivo politicamente in esilio. Data la presenza da lungo tempo in Svizzera, egli sarebbe conosciuto e tenuto sotto controllo dai servizi segreti siriani malgrado essi non sarebbero più in grado di controllare ogni oppositore politico risiedente all'estero. La nuova giurisprudenza del Tribunale non potrebbe pertanto essere applicata. A ciò si aggiungerebbero le attività politiche in esilio del padre e dello zio. Infine, l'insorgente rileva che per quanto concerne l'avviso di ricerca e l'ordine di marcia non sarebbe stato in grado di scoprire da dove provenissero questi documenti. Ad ogni modo, egli sarebbe stato chiamato in servizio e non si sarebbe presentato, per il che sarebbe considerato un renitente dalle autorità siriane e rischierebbe una pesante sanzione.

**4.6** Con duplice, l'autorità inferiore precisa che dall'incarto emergerebbe che i passaporti, rispettivamente i documenti d'identità sarebbero stati presi dalle autorità rumene allorché queste avrebbero arrestato lo zio del ricorrente, H.\_\_\_\_\_. Pertanto, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, dall'incarto non risulterebbe alcun sequestro di ulteriori documenti. D'altronde, nemmeno dalle dichiarazioni del richiedente o dei suoi famigliari emergerebbe che vi fossero altri documenti inerenti ai loro motivi d'asilo. Per di più, l'affermazione secondo cui la Romania avrebbe trasmesso alle autorità siriane i documenti sequestrati sarebbe una semplice supposizione sprovvista del benché minimo elemento di prova. In ogni caso, conformemente alla giurisprudenza, la sola presentazione di una domanda d'asilo da parte di cittadini siriani di etnia curda non sarebbe sufficiente per ammettere l'esistenza di un timore fondato di subire delle persecuzioni future.

**4.7** In sede di triplice, il ricorrente ribadisce che i documenti d'identità appartengono allo Stato emittente. Siccome la Romania non avrebbe risposto alla richiesta di trasmissione si potrebbe ritenere che essi siano stati inoltrati alle autorità siriane. Lo stesso varrebbe per gli altri documenti che lo zio H.\_\_\_\_\_ avrebbe dovuto portare in Svizzera. Tali documenti sarebbero stati inerenti alla convocazione militare ed avrebbero contenuto la prova delle attività politiche proibite esercitate dal padre dell'interessato in Patria. Se le autorità siriane dovessero entrarne in possessione avrebbero la prova che egli non si sarebbe volontariamente presentato al servizio militare. Non avendo delle copie di tali atti non si potrebbe dunque conoscere la sensibilità delle informazioni in essi contenute. Lo zio li avrebbe ricevuti in Bulgaria, ma non avrebbe neppure avuto la possibilità di visionarli e non potrebbe dunque fornire informazioni in merito. Inoltre, a dipendenza del

contenuto, essi potrebbero rendere rilevante il deposito di una domanda d'asilo in Svizzera.

**4.8** Con quadruplica, l'autorità inferiore ritiene che non vi sarebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione.

## **5.**

Preliminarmente, va analizzata la questione della censurata violazione del diritto di essere sentito da parte della SEM per aver dato seguito alla richiesta di esame atti presentata il 21 agosto 2013 unicamente cinque giorni prima della notificazione della querelata decisione e ciò malgrado non vi fossero più state misure d'istruzione a partire da gennaio 2014. Il Tribunale rileva che dal diritto di essere sentito discende per i richiedenti l'asilo il diritto di consultare gli atti e di esprimersi, la possibilità d'influire all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'obbligo per le autorità decidenti di motivare le decisioni (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti).

Di principio, da giurisprudenza costante, l'autorità inferiore non viola il diritto di essere sentito allorquando, senza validi motivi, invia alla parte gli atti di causa, richiestigli parecchio tempo prima, solo immediatamente prima della notificazione della decisione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 8 consid. 3; tra le tante D-2642/2015 del 1° marzo 2016 consid. 5.1). In altre parole, giusta il diritto procedurale vigente in materia d'asilo (eccezione fatta per l'ordinanza sulle fasi di test del 4 settembre 2013 [OTest, RS 142.318.1], nella fattispecie non applicabile) non vi è un obbligo per l'autorità inferiore, dopo aver terminato la fase d'istruzione e prima del rilascio della decisione, di dare la possibilità al richiedente di presentare una presa di posizione conclusiva.

Nel caso di specie, il modo d'agire della SEM, con la trasmissione degli atti di causa cinque giorni prima della notificazione della decisione, benché la fase d'istruzione fosse terminata da gennaio 2014 e non vi fosse più l'interesse di un'inchiesta in corso che potesse giustificare un rifiuto dell'esame degli atti, pur non potendo essere definito soddisfacente dal punto di vista del principio dell'equo processo e dell'economia di procedura, non legittima la cassazione della decisione impugnata. Il richiedente ha infatti ottenuto gli atti richiesti ed ha potuto prendere posizione in svariate occasioni. Di conseguenza, la censura ricorsuale va respinta.

## 6.

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2<sup>a</sup> frase LAsi).

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

## 7.

Anzitutto va esaminato se le allegazioni del richiedente adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.

**7.1** Per essere ritenuti verosimili, è necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in

corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che essere conferito un valore probatorio limitato, le contraddizioni possono essere ritenute rilevanti per l'esame della verosimiglianza delle allegazioni se le stesse risultano chiare e portano su punti essenziali dei motivi d'asilo. In particolare, se alcuni avvenimenti vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la divergenza può essere ritenuta determinate (cfr. GICRA 1993 n. 3).

**7.2** Nel caso in disamina, il ricorrente ha inizialmente allegato di essere espatriato poiché le autorità siriane lo avevano ricercato diverse volte (cfr. verbale 1, pag. 6) salvo poi omettere tale fatto nel corso dell'audizione successiva (cfr. verbale 2, Q103-Q104, Q109). È ora manifesto che tale contraddizione concerne un punto essenziale dei motivi d'asilo dell'insorgente avendo egli fatto valere i problemi con le autorità quale motivo d'asilo principale. D'altra parte le dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione risultano chiare. La giustificazione fornita in sede ricorsuale, ovvero che si sarebbe trattato di un malinteso in quanto il ricorrente era stato ricercato, ma a quel momento già non si trovava più a casa, pertanto gli sarebbe stato soltanto raccontato e non l'avrebbe vissuto in prima persona (cfr. ricorso pag. 7 pto. 4), non permette una diversa valutazione. Invero, da una parte il ricorrente a domanda specifica in sede d'audizione federale ha negato aver avuto ulteriori problemi (oltre all'arresto) con le autorità (cfr. verbale 2, Q109). Mentre d'altra parte la spiegazione non è neppure convincente dal momento che anche le minacce degli apochi non sono state vissute in prima persona dall'interessato e gli sono state semplicemente

riferite dalla madre, eppure egli non ha mancato di menzionarle (cfr. verbale 2, Q79 segg. in particolare Q96).

In limine, il Tribunale rileva che risulta poi essere piuttosto singolare che nel corso della prima audizione il ricorrente e gli altri familiari (in particolare i fratelli C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_) hanno addotto di essere stati ricercati dalle autorità, salvo poi omettere tale fatto nel corso dell'audizione successiva.

**7.3** Proseguendo nell'analisi, risultano pure delle contraddizioni sostanziali inerenti alle attività politiche, esercitate dal ricorrente in Patria. Segnatamente, nel corso dell'audizione sulle generalità ad agosto 2012, egli ha negato di essere stato politicamente attivo (cfr. verbale 1, pag. 6), salvo poi smentirsi nell'intervista di gennaio 2014 ed allegare di essere simpatizzante del PYKS (cfr. verbale 2, Q58). Il fatto che egli si sia giustificato adducendo che la prima audizione fosse "piccola" (cfr. verbale 2, Q124) non spiega come sia possibile che alla domanda precisa egli abbia negato di esercitare delle attività politiche. Di conseguenza, essendo le contraddizioni sostanziali, le allegazioni risultano nella fattispecie inverosimili.

**7.4** Il ricorrente ha in seguito allegato di essere stato minacciato a due riprese dagli apochi in quanto insieme ai fratelli C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_ ed al padre, si occupava di garantire la sicurezza nel quartiere con delle ronde notturne (cfr. verbale 2, Q45, Q71, Q74).

**7.4.1** Tali dichiarazioni risultano innanzitutto tardive essendo state avanzate unicamente nel corso della seconda audizione. È ora necessario analizzare se la loro tardività sia giustificata o meno. In sede ricorsuale l'insorgente ha allegato che in sede d'audizione sulle generalità gli era stato detto di esprimersi in maniera sintetica, per cui i motivi espressi nel corso della prima audizione costituirebbero unicamente una versione accorciata delle sue allegazioni. Inoltre, egli si sarebbe concentrato sull'arresto subito e non gli sarebbe stato chiesto se fosse stato perseguito da parte di terzi. Orbene tali spiegazioni non permettono di giustificare la tardività delle allegazioni dal momento che il ricorrente ha risposto negativamente alla domanda dell'autorità inferiore in merito all'accadimento di ulteriori fatti rilevanti (cfr. verbale 1, pag. 6). Oltracciò l'insorgente non è stato in grado di spiegare in maniera chiara e soddisfacente chi fossero gli apochi e pertanto chi fosse il presunto agente persecutore. Egli si è infatti limitato ad asserire che sono degli apochi (cfr. verbale 2, Q112), che sono anche degli esseri umani, ma molto ingiusti (cfr. verbale 2, Q113) e che ricevevano inoltre l'aiuto da parte del regime ed in compenso lo sostenevano (cfr. verbale 2, Q73). Alla luce

di tutto ciò, le allegazioni in merito alle minacce degli apochi risultano dunque nella fattispecie inverosimili.

**7.4.2** A titolo abbondanziale, pur non volendo causare alcun pregiudizio al ricorrente, il Tribunale osserva che non dissipano i dubbi in merito alla verosimiglianza di tali avvenimenti neppure il confronto tra le dichiarazioni dell'insorgente e quelle dei famigliari. Innanzitutto, appare una singolare coincidenza il fatto che nel corso dell'audizione sulle generalità nessun familiare abbia riferito di essere stato minacciato dagli apochi, salvo poi addurre tutti questo motivo d'asilo in un secondo tempo (cfr. procedure concernenti i genitori e le sorelle D-2240/2015, il fratello C.\_\_\_\_\_ D-2243/2015 ed il fratello D.\_\_\_\_\_ D-4607/2014). In secondo luogo, le allegazioni risultano su più punti contraddittorie. Segnatamente, il ricorrente ha indicato che quando sono stati ricercati al loro domicilio il padre si trovava già in Libano e la madre non è riuscita a riconoscere i minacciatori (cfr. verbale 2, Q88, Q79-Q80), mentre il fratello C.\_\_\_\_\_ ha dichiarato che il genitore si trovava ancora a casa e la madre ha identificato gli apochi dal fazzoletto tradizionale (cfr. dossier N [...], atto A12/16, F29, F75, F77). In seguito, il richiedente ha affermato di essere stato ricercato due volte dagli apochi quando non era in casa (cfr. verbale 2, Q79-Q80) mentre C.\_\_\_\_\_ ha detto di essere stato personalmente minacciato insieme al fratello (cfr. dossier N [...], atto A12/16, F66, F73). Anche il motivo per il quale sono stati minacciati risulta divergente: da una parte l'interessato ha riferito che avrebbero dovuto terminare l'attività di guardia (cfr. verbale 2, Q45, Q74), d'altra parte invece il fratello ha indicato che la finalità delle minacce era quella di convincerli a lavorare per gli apochi (cfr. dossier N [...], atto A12/16, F29-F30). Infine, non maggiormente congruenti risultano le allegazioni in merito al numero di minacce ed alla loro modalità di attuazione: il ricorrente ha sostenuto che gli apochi si sono recati al loro domicilio soltanto due volte, la prima essi avrebbero lanciato degli scritti minatori, mentre la seconda volta essi avrebbero proferito verbalmente le loro minacce alla madre (cfr. verbale 2, Q91-Q94), C.\_\_\_\_\_ invece ha riferito di essere stati dapprima ricercati a casa ed in un secondo tempo di avere ricevuto due o tre volte degli scritti minatori (cfr. dossier N [...], atto A12/16, F29, F85, F80).

**7.5** Alla luce di quanto sopra, parte dei motivi d'asilo del richiedente risultano dunque inverosimili.

## **8.**

È ora necessario analizzare la rilevanza in materia d'asilo degli ulteriori motivi d'asilo dell'insorgente.

**8.1** Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, con seria probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. WALTER KÄLIN, *Grundriss des Asylverfahrens*, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], *Manuel de la procédure d'asile e de renvoi*, 2<sup>a</sup> ed., Berna 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non

potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1).

**8.2** Non di meno, malgrado la summenzionata assenza di atti pregressi configurabili quali persecuzioni anteriori (difettando le condizioni di verosimiglianza, cfr. *supra* consid. 7.4) è necessario stabilire se il ricorrente possa avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future. A questo proposito il Tribunale rileva anzitutto che avendo egli cessato le attività di controllo e protezione del quartiere, in specie verrebbe meno anche la finalità stessa di eventuali atti ritorsivi, posto che, gli apochi avrebbero fatto pressione proprio per far cessare queste attività. Invero, non risulta con seria probabilità che essi abbiano ancora interesse a minacciare l'insorgente in caso di un ipotetico ritorno in Patria.

**8.3** Il ricorrente ha allegato di essere stato arrestato e di temere di subire delle persecuzioni future a causa della partecipazione in Siria a delle manifestazioni.

**8.3.1** Il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del governo. Se identificate come tali, le persone che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime hanno di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). In tal senso, perché la rilevanza possa essere ritenuta, occorre che il ricorrente renda verosimile non solo la semplice partecipazione alle manifestazioni ma anche la sua conseguente identificazione da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore politico (cfr. tra le tante sentenze del TAF E-5154/2015 del 5 aprile 2017 consid. 4.5, E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1). Si può inoltre partire dal presupposto che in assenza di ulteriori elementi di esposizione sociale o di background politico, il semplice fatto di aver preso parte ad una o più dimostrazioni pubbliche non permetta di concludere ad una verosimile identificazione con conseguente rilevanza in materia d'asilo

(cfr. sentenza del Tribunale E-7437/2016 consid. 3.1 e E-395/2015 del 28 settembre 2016 consid. 6.3).

**8.3.2** Secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio della guerra civile in Siria, nelle regioni curde ed in particolare nelle maggiori città curde – tra cui anche ad al-Qahtaniyah – vi sono state numerose manifestazioni che invocavano la caduta del regime. Tra fine 2011 ed inizio 2012 tali manifestazioni si sono susseguite ad una frequenza relativamente regolare (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Numerous protests in the Kurdish regions – mass demonstration in al-Malikiyah, 22.02.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2459&z=en> >; Kurdwatch [Berlin], Al-Hasakah: At least four dead after the storming of a statue of Basil al-Assad, 29.02.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2468&z=en> >; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2472&z=en> >; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Demonstrators remember the 2004 Kurdish uprising, 13.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2476&z=en> >, tutti consultati il 02.11.2017). La partecipazione popolare è stata importante, tanto che vi sono evidenze quanto al fatto che ad una manifestazione svoltasi nel luglio del 2011 abbiano preso parte approssimativamente tra le 15'000 e le 20'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Demonstrations critical of the regime escalate in Kurdish regions, 04.07.2011, < <http://kurdwatch.org/?aid=1750&z=en> >, consultato il 02.11.2017) mentre nel marzo del 2012 si sarebbero contate ben 10'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Riots on the eighth anniversary of the 2004 unrest, 17.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2479&z=en> >, consultato il 02.11.2017). Sempre facendo riferimento alla documentazione reperibile, l'intervento delle forze di sicurezza siriane a seguito di tali avvenimenti nella regione curda non sembra essere stata particolarmente effettiva. Seppur vi siano notizie quanto ad alcuni arresti, nella maggior parte dei casi le persone fermate risultano infatti essere state velocemente rilasciate (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012, < <http://kurdwatch.org/?aid=2472&z=en> >, consultato il 02.11.2017). Nell'analisi della fattispecie va dunque tenuto conto da una parte dell'alto numero di partecipanti alle dimostrazioni pubbliche e secondariamente della minore capacità e/o volontà repressiva delle forze di sicurezza presenti nella regione. In siffatte circostanze, può essere a giusto titolo ritenuto che il grado di esposizione necessario ad essere identificato quale oppositore politico dal governo centrale nei luoghi ora *de facto* appratenti alla Rojava debba rivestire una certa importanza.

**8.4** Nel caso in esame, l'interessato ha allegato di aver regolarmente partecipato a delle manifestazioni in favore della causa curda in qualità di simpatizzante del PYKS e di essere stato fermato dalla polizia insieme al fratello C.\_\_\_\_\_ e a due amici mentre si recava ad una manifestazione con la bandiera curda in mano. A seguito del fermo sono stati portati al posto di polizia di al-Qahtaniyah dove è stato picchiato ed ha perso conoscenza (cfr. verbale 2, Q37-Q39, Q105-Q108). La SEM non ha messo in dubbio la verosimiglianza di tali allegazioni e non vi sono elementi per ritenere in questa sede una diversa valutazione. Non sono infatti riscontrabili contraddizioni tra la prima e la seconda audizione e le allegazioni trovano pure dei riscontri nelle dichiarazioni del fratello C.\_\_\_\_\_ (cfr. D-2243/2015). È pertanto necessario analizzarne la rilevanza in materia d'asilo.

**8.4.1** Anzitutto il Tribunale ritiene che il nesso di causalità materiale tra l'arresto e l'espatrio non sia nella fattispecie adempiuto. Il fermo invero non è stato il motivo per cui il ricorrente ed i famigliari hanno deciso di lasciare il Paese d'origine. Come è stato affermato a più riprese dallo stesso le minacce da parte degli apochi hanno portato la famiglia siriana a decidere di fuggire (cfr. verbale 2, Q45, Q46 ed in particolare Q95). Queste considerazioni sono inoltre supportate dal fatto che il ricorrente ed il fratello dopo l'arresto, iniziando ad effettuare delle ronde notturne per assicurare la sicurezza del quartiere, hanno assunto un comportamento che fa sorgere dei dubbi quanto al timore di venire nuovamente fermati o ricercati dalle autorità siriane. Oltracciò essi in seguito non hanno avuto ulteriori problemi con le autorità siriane (cfr. verbale 2, Q109) ed il fermo risulta unicamente un episodio circoscritto senza ulteriori conseguenze. Pertanto, il Tribunale ritiene che il timore dell'insorgente di essere perseguitato al momento dell'espatrio non era originato da cause riconducibili all'arresto, per il che esso non è pertinente in materia d'asilo.

**8.4.2** Non di meno, malgrado la summenzionata assenza di atti pregressi configurabili quali persecuzioni anteriori rilevanti è necessario stabilire se il ricorrente possa avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future. A questo proposito va rilevato che il fermo è durato poche ore ed il richiedente ed il fratello, come in molti altri casi (cfr. *supra* consid. 8.3.2), sono stati velocemente rilasciati (cfr. verbale 2, Q108 rispettivamente D-2243/2015). Il richiedente poi non ha assunto un ruolo importante in seno al PYKS: egli prendeva parte alle manifestazioni unicamente in qualità di partecipante e non svolgeva alcuna mansione organizzativa, ma seguiva semplicemente gli ordini ricevuti dall'organizzatore (cfr. verbale 2, Q48-Q56). Alla luce di ciò e ritenuta la grande partecipazione popolare alle manifestazioni il grado di esposizione dell'insorgente non può essere ritenuto

sufficientemente importante e può essere escluso che egli sia stato identificato quale oppositore politico. Pertanto, nella fattispecie non vi sono elementi che permettano di ritenere un timore fondato per il richiedente di subire persecuzioni future a causa della sua partecipazione a delle manifestazioni.

**8.5** Proseguendo l'analisi della rilevanza dei motivi d'asilo dell'insorgente, egli allega di temere di subire delle persecuzioni rilevanti per non essersi presentato al servizio militare.

**8.5.1** Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, *Grundriss des Asylverfahrens*, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, *Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht*, 1987, p. 259).

**8.5.2** Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto rilevante ai fini della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad

una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3).

**8.5.3** Nel caso che ci occupa va anzitutto osservato che al momento dell'espatrio il richiedente non era stato convocato al servizio militare, ma bensì era stato smobilitato insieme al fratello C.\_\_\_\_\_ (cfr. verbale 2, Q25-Q26). Di conseguenza, con la partenza dal Paese d'origine egli non si è sottratto ad alcun obbligo militare e non può essere considerato quale renitente.

**8.5.4** Per quanto riguarda invece l'ordine di marcia (doc. 4) e l'avviso di ricerca per non essersi presentato (doc. 5) emessi ed ottenuti da parenti in Patria dopo l'espatrio del ricorrente (cfr. scritto del 2 dicembre 2015) alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, il Tribunale è già stato in misura di concludere che l'interessato non presenta un profilo politico di rilievo che lasci presupporre una sua precedente identificazione da parte delle autorità siriane quale oppositore (cfr. *supra* consid. 8.4.2). Pertanto, il fatto di essere stato oggetto di ricerche da parte delle autorità militari a causa della renitenza, quandanche verosimile, non è da ritenersi sufficiente per convalidare l'esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non vi è pertanto necessità di procedere ad un esame dettagliato dei mezzi di prova addotti al riguardo (cfr. al riguardo tra le tante la sentenza del Tribunale E-5026/2017 del 23 ottobre 2017, consid. 6.1).

**8.6** In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non giustificano la concessione dell'asilo al ricorrente.

## **9.**

Nel prosieguo della sua impugnativa l'insorgente reputa di adempire le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga.

Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita

illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).

In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

**9.1** L'insorgente ritiene che a causa del suo passato e delle attività politiche svolte in esilio per il PYKS egli sarebbe tenuto sotto controllo dai servizi di sicurezza siriani e rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo.

Quo all'attestazione del Partito curdo Yekiti (PYKS, doc. 1) fornita dal ricorrente va considerata ad esiguo valore probatorio. Essa non giunge a rendere verosimile le dichiarazioni dell'insorgente. In tal senso occorre rilevare come nell'attestazione venga riportato d'un lato che egli sia candidato a diventare membro del PYKS e dall'altro, che dall'agosto 2013 egli si sia attivamente mobilitato e abbia partecipato a riunioni e attività organizzate. Orbene, tale documento getta ombra sulla verosimiglianza del racconto nel suo insieme tant'è che lo stesso va ritenuto alla stregua di un documento di compiacenza. Infatti, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo avvenuta a gennaio 2014 il richiedente non ha fatto alcuna menzione della sua partecipazione ad attività politiche in Svizzera malgrado ne avesse avuto l'occasione e gli fosse stato esplicitamente chiesto se avesse ulteriori motivi

d'asilo (cfr. verbale 2, Q127-Q128). Tale incongruenza non è stata né contestata né spiegata dall'insorgente in sede di replica, ragione per cui Il Tribunale ritiene che tali attività non siano da considerarsi verosimili nella fattispecie.

Ad ogni modo, quand'anche ammesso che le attività siano verosimili, il Tribunale rileva per sovrabbondanza che l'insorgente non ha un profilo di oppositore del regime tale da riconoscergli la qualità di rifugiato per le sue partecipazioni su suolo svizzero ad attività a sostegno della causa curda (cfr. sulla questione, sentenza di riferimento del TAF D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6).

**9.2** In seguito, per quanto riguarda la confisca allo zio H. \_\_\_\_\_ dei documenti d'identità e di altri documenti del richiedente e dei suoi famigliari da parte delle autorità rumene si rileva anzitutto che non vi sono motivi per ritenere che essi siano stati trasmessi alle autorità siriane. Dalle documentazione tra l'ambasciata e la SEM (doc. 3) non vi sono infatti risultanze in questo senso, pertanto ciò rimane una mera supposizione dell'interessato. In secondo luogo, l'insorgente indica che oltre ai passaporti, le autorità rumene avrebbero confiscato anche ulteriori mezzi di prova utili alla procedura d'asilo. Tale affermazione non risulta tuttavia verosimile. Come retta- mente ritenuto dalla SEM, nello scritto della rappresentanza svizzera a Bucarest vengono esplicitamente menzionati unicamente i documenti d'identità, senza riferimento ad altri atti ed inoltre l'insorgente non è riuscito a fornire alcuna informazione in merito. Pertanto, non vi è luogo di ritenere che dei documenti compromettenti siano giunti nelle mani delle autorità siriane.

Sia come sia, quand'anche si ammettesse la trasmissione dei passaporti alle autorità siriane, esse verrebbero unicamente a conoscenza – circostanza verosimilmente già notoria – che l'interessato ed i famigliari sono espatriati ed hanno probabilmente depositato una domanda d'asilo all'estero. Per prassi costante tuttavia, né l'espatrio illegale dalla Siria né il deposito di una domanda d'asilo all'estero, sono sufficienti per ritenere un timore fondato di subire delle persecuzioni future. Visto quanto esposto in precedenza, il ricorrente al momento dell'espatrio non era esposto a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. *supra* consid. 7 e 8) e non è neppure stato identificato quale oppositore per le attività politiche svolte in esilio (cfr. *supra* consid. 8.4.2). Pertanto, non vi sono indizi concreti per ritenere che egli abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Nulla cambia a tale valutazione neppure il rischio di essere esposto, in caso di (ipotetico) ritorno in Patria, ad

un interrogatorio. Tale pratica costituisce invero la normale prassi delle autorità siriane per le persone che sono state a lungo assenti dal Paese.

**9.3** Infine, il ricorrente teme di subire delle persecuzioni a causa dello zio H. \_\_\_\_\_. Il richiedente non è tuttavia riuscito a spiegare concretamente i motivi per i quali ciò sarebbe il caso. Invero, i suoi timori sono fondati unicamente sulla ripresa dei contatti con lo zio il quale è stato messo al beneficio dell'asilo. Tuttavia, l'ampiezza, l'importanza e l'incidenza di questi contatti non è stata esposta in maniera precisa e non è neppure dato sapere per quale motivo lo zio abbia ottenuto asilo in Svizzera. Di conseguenza, non essendovi ulteriori elementi o indizi al riguardo, non è possibile nel caso in oggetto ritenere adempiute le condizioni di una persecuzione riflessa (cfr. sulla questione DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e relativi riferimenti).

**10.**

Visto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo e di riconoscimento della qualità di rifugiato non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

**11.**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

**12.**

L'ammissione provvisoria disposta con decisione della SEM del 10 marzo 2015, espressamente non impugnata, permane malgrado il respingimento delle censure principali. Un diritto alla sua conferma formale non sussiste.

**13.**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto

federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

**14.**

Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 23 novembre 2015.

**15.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 23 novembre 2015.

**3.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione: